

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1961

Estensione della durata dei mutui di credito fondiario

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dell'agricoltura italiana in genere e dell'agricoltura meridionale in specie ha, in questi ultimi tempi, richiamata l'attenzione del Parlamento e del Governo, nell'intento di attuare provvedimenti di carattere legislativo ed amministrativo che consentano un sollievo dello stato di depressione attuale e una premessa per la possibilità di una ripresa.

Il problema non è soltanto italiano, giacchè tutta l'agricoltura europea rivela sintomi di crisi che hanno allarmato Stati esteri e sono stati oggetto di approfondito esame da parte di Organismi internazionali europei.

La tendenza generale è quella di sollevare, quanto più possibile, gli agricoltori, specialmente i medi e i piccoli, da oneri ai quali non sono in grado di far fronte con le ridotte risorse dei redditi annui normali.

È sfuggito peraltro finora un aspetto particolare della situazione economica degli agricoltori.

Molti di essi, invero, avvalendosi delle speciali disposizioni sul credito fondiario, erano ricorsi a mutui di tale natura o per dimettere passività contratte per avere eseguito miglioramenti fondiari o agrari o per esigenze aziendali o per porre in essere nuovi miglioramenti.

La durata dei mutui che, secondo il testo unico delle leggi sul credito fondiario del 1905, è prevista fino a 50 anni, è stata di solito convenuta, per volere degli Istituti, in misura molto inferiore e per lo più non superiore agli anni 20.

Dal che deriva che le rate di ammortamento, non precedute peraltro da alcun periodo di preammortamento, risultano di entità elevata e non facilmente sopportabile dall'economia di aziende dal reddito assolutamente inadeguato rispetto all'onere da sostenere.

Potrebbe dirsi che la questione tocchi un problema di carattere squisitamente contrattuale, ma, ove si consideri che le condizioni di disagio economico verificatesi nell'agricoltura non erano prevedibili al momento della stipulazione dei mutui e si rifletta, da altra parte, che al richiedente nessuna possibilità di trattativa viene in genere concessa dagli Istituti in ordine alla durata dei contratti, perchè gli schemi sono considerati di carattere generale e, perciò, immutabile, si deve convenire che un intervento dello Stato, come in tante altre materie di carattere contrattuale e privatistico, è più che legittimato da motivi di ordine generale.

Il proponente, perciò, pensa di dover sottoporre all'esame del Parlamento una propo-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta diretta a protrarre ad anni 50 — su richiesta dei mutuatari — la durata dei mutui fondiari già contratti, su beni di carattere agricolo o prevalentemente agricolo, posti nelle regioni dell'Italia meridionale e delle Isole, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Il sollievo che ne deriverà all'agricoltura meridionale è evidente.

Lo Stato si è preoccupato recentemente di concedere sgravi di imposte, dilazioni di pagamento nei crediti agrari, mezzi per la ricostruzione delle aziende danneggiate, fondi per i miglioramenti fondiari ed agrari.

Il Piano Verde di imminente approvazione contiene un complesso di norme estremamente benefiche per l'agricoltura.

Ma tutti questi benefici risulterebbero vani ove si lasciassero le aziende mutuatrici di

crediti fondiari sotto la continua minaccia di espropriazioni dovute al mancato pagamento di rate-mutuo.

È opportuno, inoltre, anche disporre che i mutui che saranno contratti in futuro abbiano un periodo obbligatorio di preammortamento, essendo logico considerare che chi riceve un mutuo e lo impiega nel fondo non è, quasi sempre, in condizione di potere subito dopo iniziare il pagamento delle corrispondenti rate, ma deve attendere che l'investimento fruttifichi e offra mezzi per le rateali estinzioni.

Il proponente confida che il Parlamento, ancora una volta sensibile agli interessi dell'agricoltura italiana e meridionale, voglia concedere la sua approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata dei mutui di credito fondiario con garanzia ipotecaria su beni di carattere agricolo o prevalentemente agricolo posti nel territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è estesa, a richiesta del mutuatario, ad anni 50.

Art. 2.

Per i mutui di cui all'articolo 1, a contrarre dopo l'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un periodo di preammortamento di anni 3 a decorrere dalla stipula dell'atto definitivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.